

 <p>DIREZIONE DIDATTICA LEINI ANNA FRANK</p>	<p><b>DIREZIONE DIDATTICA "ANNA FRANK"</b> Piazzale Gianinetto 1, 10040 Leini - To CM. TOEE122007 C.F. 83031680016 Tel. 011 9988050 e-mail: <a href="mailto:toee122007@istruzione.it">toee122007@istruzione.it</a> PEC: <a href="mailto:toee122007@pec.istruzione.it">toee122007@pec.istruzione.it</a> sito web: <a href="http://www.afrankleini.edu.it">www.afrankleini.edu.it</a></p>	
---	---	---

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - "A. FRANK"-LEINI'  
Prot. 0007063 del 26/06/2025  
VI (Uscita)

## **APPENDICE 2 DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO**

### **REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE**

AI SENSI DEL D.I. N. 129 DEL 28/08/2018 ART. 45

Deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/09/2024 – delibera n. 20

Deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 16/09/2024 – delibera n. 20

## IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**VISTA** la legge n. 449/97 che all'art. 43 recita "le pubbliche amministrazioni al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, possano stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati o associazioni."

**VISTO** il D.I. n. 129/2018 relativo al "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche", che all'art. 45 c. 2 lettera b) sancisce: "Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola";

**VISTO** il D.I. n. 129/2018 relativo al "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla amministrazione scolastica" che all'art. 43, c.1 sancisce: "Le istituzioni scolastiche per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente";

**VISTA la nota Miur prot. 19534 del 20 novembre 2018** "tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso d'anno, devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli studenti se maggiorenni". La partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni". **"Ferma restando l'autonomia dell'istituzione scolastica, si invitano le scuole a limitare la previsione di attività che richiedano un contributo economico da parte delle famiglie, al fine di favorire la più ampia partecipazione possibile, oppure ad attivare sponsorizzazioni, sulla base della normativa vigente, o a individuare altre forme di contribuzione in favore delle famiglie meno abbienti.**

**VISTO** che al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle attività negoziali relative ai contratti di sponsorizzazione;

## DELIBERA

il **seguito Regolamento** per la disciplina della stipula dei contratti di sponsorizzazione e delle convenzioni con Enti, Istituzioni e Associazioni, nonché delle adesioni a reti di scuole e consorzi, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, il supporto a progetti e attività dell'Istituto e la realizzazione di specifici programmi di ricerca, di formazione e di sperimentazione.

## **ART. 1 – DEFINIZIONE**

La Direzione Didattica di Leinì intende avvalersi dei contratti di sponsorizzazione al fine di incentivare e promuovere una più spiccata innovazione dell'organizzazione tecnica e amministrativa e di realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità e la quantità del servizio erogato.

Particolari progetti e attività, gestiti unicamente dal personale della scuola, possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale l'Istituzione scolastica (sponsee) offre ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare in appositi e determinati spazi o supporti di veicolazione delle informazioni, nome, logo, marchio a fronte del versamento di un determinato corrispettivo

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:

- a) il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
- d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

E' prevista la facoltà della Direzione Didattica di Leinì di recedere dal contratto stesso prima della scadenza, subordinata alla tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; è inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui il soggetto privato rechi danno all'immagine della scuola, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo previsto o la mancata o parziale esecuzione delle prestazioni o dei servizi offerti sarà causa di risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno. Legittimato alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione è il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituto. I criteri per l'individuazione degli sponsor e la conclusione dei contratti, nonché i limiti entro i quali il Dirigente Scolastico o i suoi delegati possono operare per arrivare agli accordi di sponsorizzazione, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

## **ART. 2 - OGGETTO**

Le attività oggetto di sponsorizzazione potranno essere: La sponsorizzazione potrà riguardare:

- un contributo in denaro;
- interventi a favore della copertura delle spese di stampa del diario scolastico della Direzione Didattica di Leinì, di gestione del sito o di altre stampe legate alle attività didattiche ed educative;
- attività a carattere culturale ed artistico (sostegno a manifestazioni in qualunque forma prevista);
- realizzazione, allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi per le attività didattiche, con annessa fornitura di materiale specifico;
- interventi a favore di attività di animazione, laboratori, fornitura di materiali, attrezzature didattiche, tecnico-scientifiche, tecnico-specialistiche;
- iniziative a favore delle attività sportive (gare, manifestazioni, fornitura di attrezzature o impianti sportivi);
- iniziative a favore delle esperienze per il perfezionamento delle lingue all'estero;
- iniziative a sostegno dei servizi sociali (collaborazione per servizi a sostegno di alunni svantaggiati, disabili) limitatamente a servizi strumentali o beni materiali;
- contributi per la realizzazione di migliorie all'edificio scolastico e agli impianti sia per ordinaria che straordinaria manutenzione;

- contributi per l'acquisto di materiali utili all'ampliamento dell'offerta formativa;
- ogni altra attività che il Consiglio di Istituto ritenga, nella sua piena discrezionalità, possa essere oggetto di sponsorizzazione;
- materiale per la pulizia degli ambienti, materiale didattico per le classi per la gestione delle attività amministrative (carta, toner, fotocopiatrici).

A tal fine sarà individuato un capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.

### **ART. 3 – FINALITA' E INDIVIDUAZIONE SPONSOR**

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità educative e istituzionali della scuola e devono rispettare quanto previsto dalla normativa per rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei temi dell'infanzia e dell'adolescenza e, comunque, della scuola e della cultura.
- Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola.
- Le iniziative oggetto della sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi del servizio scolastico, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività della scuola e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti.
- La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

### **ART. 4 – SOGGETTI SPONSOR**

Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:

- Persona fisica e giuridica non avente lo scopo di lucro comprese le società di persone, di capitali, le cooperative, consorzi imprenditoriali.
- Le associazioni senza fini di lucro.

### **ART. 5 – CONTRIBUTI ECONOMICI**

Lo sponsor può sostenere le diverse iniziative oggetto del contratto di sponsorizzazione mediante contributi economici da versare direttamente alla scuola.

Il contributo può essere richiesto dalla scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

I risparmi di spesa o i maggiori introiti accertati a seguito della stipula di contratto sono destinati ad economie di bilancio e/o a nuovi interventi regolati dal Dirigente Scolastico e dalla Giunta Esecutiva e successivamente deliberati dal Consiglio d'Istituto.

### **ART. 6 – CESSIONE GRATUITA DI BENI E/O SERVIZI**

Le società, le imprese, i professionisti, le associazioni ed i privati in genere, possono in qualsiasi momento donare alla scuola, beni mobili, nonché servizi, indicando le eventuali forme di pubblicità che vengono richieste in contropartita.

La scuola, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

#### **ART. 7 – COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA**

Tramite la compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dall'Istituto, lo sponsor può offrirsi di sostenere direttamente alcune spese relative ad attività già programmate dall'Istituto, richiedendo eventualmente in contropartita la forma di pubblicità prescelta fra quelle definite.

L' Istituto, valutata l'utilità del bene offerto, procede, ove lo ritenga nel proprio interesse, all'accettazione e dispone circa le forme di pubblicità individuate.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SCUOLA**

La scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme di pubblicità di seguito riportate:

- riproduzione del marchio – logo o generalità dello sponsor sul materiale pubblicitario dell'iniziativa oggetto della sponsorizzazione;
- pubblicazione nel sito web della scuola e su apposita bacheca nell'atrio dei plessi, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto della sponsorizzazione;
- posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- distribuzione in loco di volantini, gadgets inerenti il materiale scolastico, brochure;

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor; esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

Le imposte sulla pubblicità, ove dovute, dovranno essere corrisposte dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura prevista dalla legislazione vigente.

#### **ART. 9 – VINCOLI DELLA SPONSORIZZAZIONE**

Il Consiglio d'Istituto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione, specie quando è ravvisata la possibilità che la scuola, nella figura del suo rappresentante legale, possa vedere lesa la sua immagine, trovarsi nella situazione di dover rispondere ad eventuali inadempienze dei soggetti proponenti nei confronti dei soggetti interessati, dover dirimere conflittualità insorgenti tra le parti coinvolte.

In particolare, non procederà alla stipula di contratto di sponsorizzazione quando ricorra uno dei seguenti casi:

- probabile conflitto di interesse tra l'attività pubblica della scuola e quella privata dello sponsor; tutte le componenti scolastiche si asterranno dal proporre sponsorizzazioni se direttamente interessate quali soggetti beneficiari di eventuali introiti;
- possibilità di pregiudizio per la scuola derivante dalla qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor;
- messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della scuola o alle proprie iniziative;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di politica, religione, razzismo, fanatismo, odio o minaccia;

Il contratto di sponsorizzazione non può avere durata superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile

## **ART. 10 – SCELTA DELLO SPONSOR**

L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- recepimento di proposte spontanee da parte di singoli soggetti individuati;
- pubblicità, da parte della scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione con successiva accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- gara pubblica indetta dalla scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione e accettazione di quelle più convenienti.

Il Consiglio d'Istituto e il Dirigente Scolastico valuteranno le finalità e le garanzie offerte dal soggetto che intende fare la sponsorizzazione, prima di stipulare il relativo contratto.

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere dalla correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e della scuola. Pertanto, si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche:

1. Beni voluttuari in genere.
2. Produzioni che prevedano il rischio per l'essere umano o per la natura.
3. Saranno altresì escluse le aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.).

## **ART. 11 – STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La sponsorizzazione deve essere formalizzata con apposito atto di natura contrattuale nel quale verranno stabiliti:

- il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione “non esclusiva” delle manifestazioni;
- le forme di promozione, comunicazione, pubblicità;
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, se previsto in denaro, deve essere effettuato in una unica soluzione – salvo diverse intese fra le parti – attraverso una ricevuta da emettersi alla sottoscrizione del contratto con pagamento immediato tramite bonifico bancario che sarà indicato sulla ricevuta stessa.

Il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, “ipso iure”, dell'affidamento.

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

Il contratto di sponsorizzazione potrà essere risolto da parte dell'Istituto scolastico, in qualsiasi momento in caso di mancata adempimento delle obbligazioni incombenti sullo sponsor.

La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura.

## **ART. 12 – MONITORAGGIO**

Il D.S.G.A. e il Dirigente scolastico dell'Istituto acquisiranno le necessarie informazioni finalizzate a promuovere azioni di monitoraggio e controllo degli atti connessi con l'applicazione del presente regolamento, al fine di poter relazionare in sede di adunanza degli Organi Collegiali preposti.

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte della Giunta Esecutiva, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e l'eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.

#### **ART. 13 - GESTIONE OPERATIVA**

La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico che la esercita nei modi precisati dal presente Regolamento, informando periodicamente il Consiglio d'Istituto.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITA'**

Nella stipula del contratto, il Dirigente Scolastico farà in modo che la Direzione Didattica Di Leinì, soggetto sponsorizzato, venga sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente all'allestimento e allo svolgimento delle attività sponsorizzate da parte dello sponsor.

#### **ART. 15 – SPONSORIZZAZIONE E PRIVACY**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte della Direzione Didattica di Leinì non comporta, di per sé, una comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali.

#### **ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico protempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopra citata. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo sponsor

Ne consegue il dovere per l'amministrazione della Direzione Didattica di Leinì di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

#### **ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto mediante l'affissione all'Albo e pubblicazione sul sito istituzionale

#### **SI ALLEGANO:**

**allegato n. 1: MODELLO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

**allegato n.2: AUTOCERTIFICAZIONE**

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE (Modello /tipo)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,  
TRA

\_\_\_\_\_ con sede in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella  
persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
cod. fisc. \_\_\_\_\_, di seguito denominata “sponsor”;

E

l’Istituto \_\_\_\_\_ rappresentato legalmente da \_\_\_\_\_, sito in  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ di seguito denominato “soggetto  
sponsorizzato”;

### PREMESSO:

- che l’Istituzione scolastica di cui sopra ha predisposto, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F) il progetto “.....” e previsto nel Programma Annuale un’iniziativa/attività.....;
- che lo Sponsor ha interesse a patrocinare l’attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, marchio, immagine, prodotti, azienda;
- che all’Istituto sono note le finalità dell’attività svolta dallo Sponsor e che esse non contrastano con le attività educative e culturali svolte dall’Istituto stesso;
- che sono stati fissati dal Consiglio d’Istituto, mediante delibera n \_\_\_\_\_, i criteri e i limiti per procedere ad accordi di sponsorizzazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 45 del D.I. 129/2018 e disciplinato dal correlato regolamento;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART.1 Oggetto della sponsorizzazione

Il presente contratto di sponsorizzazione si riferisce alla realizzazione della seguente attività, inerente al Progetto “.....” inserito nel PTOF per il triennio di riferimento e nel P.A. dell’esercizio finanziario.....

#### ART.2 Obblighi dell’Istituzione scolastica

L’Istituzione scolastica si obbliga:

- a realizzare nel periodo [inserire il periodo] la seguente iniziativa/attività/progetto [iniziativa/attività/progetto] come previsto nel P.T.O.F. e/o nel programma annuale;
- a inserire sulle eventuali brochure di pubblicizzazione del progetto e/o sui volantini a cura dello sponsor ed a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello Sponsor, il nome dello Sponsor e le seguenti diciture secondo modi e misure di cui all’allegata specifica tecnica:..... e a consentire l’inserimento degli stessi dati e dicitura sulla fornitura oggetto della sponsorizzazione;
- a rendere comunque di pubblico dominio la circostanza che il progetto di cui sopra è attuato grazie al finanziamento dello sponsor, anche mediante pubblicazione di specifica nota informativa sul sito web scolastico;

- a pubblicizzare lo sponsor anche mediante la diffusione, in occasione dell'evento sponsorizzato, delle brochure, dei manifesti e dei volantini che lo sponsor stesso metterà allo scopo a disposizione della scuola.

### **Art.3 Obblighi dello sponsor.**

Lo Sponsor concederà per tali prestazioni all'Istituzione Scolastica:

- un corrispettivo/finanziamento globale di € [importo] nel modo seguente: [modalità].

(Oppure: lo Sponsor realizzerà per tali prestazioni l'allestimento, arredo e/o manutenzione di spazi e attrezzature per le attività didattiche con annessa fornitura di materiale specifico per [laboratorio di informatica, e/o laboratorio di arte e immagine, e/o laboratorio musicale, e/o laboratorio intercultura, e/o laboratorio diversamente abili, e/o laboratorio di scienze naturali, e/o nuovi laboratori, e/o palestra, e/o biblioteca; materiale per la gestione delle attività amministrative (carta fotocopie, toner, fotocopiatrici, fax, ecc.), e/o per la gestione delle attività didattiche (computer, stampanti, cartucce, carta fotocopie, ecc.)].

(Oppure: Lo Sponsor realizzerà [altre opzioni]).

Lo sponsor deve il corrispettivo pattuito anche se non realizza il ritorno pubblicitario sperato.

### **Art.4 Facoltà di recesso**

A norma dell'art. 1373 cod. civ. l'Amministrazione scolastica ha diritto di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo che rechi pregiudizio alla corretta e funzionale realizzazione dell'attività o del progetto sponsorizzato, ovvero, danno di immagine all'istituzione scolastica. Lo sponsor ha diritto di recedere dal contratto qualora le richieste dell'Istituzione Scolastica si discostino da quanto disciplinato dal presente atto.

### **Art. 5 Risoluzione del contratto**

Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi. Lo sponsor potrà verificare il rispetto delle condizioni contrattuali. La scuola ha diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, in caso di inadempimento delle prestazioni, come sopra specificato, con preavviso scritto di gg. 30 a mezzo di raccomandata a.r., ovvero, inoltre via pec, con conseguente rimozione del nome da tutto il materiale, a cura dell'istituzione scolastica ed a spese dello Sponsor. Con le stesse modalità lo sponsor potrà esercitare il diritto di recesso nel caso in cui si verifichi la circostanza descritta nel secondo capoverso.

In caso di risoluzione del contratto lo Sponsor sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato all'Amministrazione scolastica. Il mancato pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, dell'affidamento.

### **Art. 6 Diritto d'uso dell'immagine**

Lo Sponsor non avrà il diritto di utilizzazione per uso pubblicitario e commerciale dell'immagine della scuola, ancorché si tratti di immagine collettiva e non individuale dei soggetti della scuola stessa.

### **Art.7 Pubblicità**

Lo Sponsor avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ogni attività pubblicitaria e promozionale che ritenga opportuna relativamente alla propria sponsorizzazione dell'evento e potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione; si impegna però a non divulgare in pubblicità l'importo degli oneri finanziari sostenuti per la sponsorizzazione. La sponsorizzazione non potrà avvenire prima della corresponsione dell'oggetto della sponsorizzazione stessa.

### **Art. 8 Limiti di responsabilità**

La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro. Nell'ambito delle sue attività relativamente al rispetto delle leggi

vigenti e degli eventuali requisiti normativi richiesti – lo Sponsor è consapevole di sottostare, nello svolgimento della sua attività nella scuola all’approvazione del Dirigente Scolastico.

**Art. 9 Clausola di non esclusività**

Sono ammesse sponsorizzazioni anche plurime ad una singola iniziativa o attività prevista nel Ptof della scuola.

**Art. 10 Esecutività**

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico e alla Giunta Esecutiva di valutare le finalità e le garanzie offerte al soggetto sponsorizzatore.

**Art.11 Durata**

Il presente contratto avrà efficacia dal ..... al .....

**Art.12 Trattamento dei dati**

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. La conclusione di un contratto di sponsorizzazione da parte dell’istituzione scolastica esclude la comunicazione allo sponsor dei nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali. Tale comunicazione non può ritenersi né prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice Privacy), né rispondente allo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 18, comma 2 Codice privacy), ed è da considerarsi quindi non conforme al quadro normativo.

Ne consegue il dovere per l’amministrazione dell’Istituto Comprensivo di astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor.

**Art.13 Trattamento fiscale**

Le prestazioni oggetto del presente contratto di sponsorizzazione sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente contratto fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell’autonomia scolastica.

**Art.15 Disposizioni finali**

Spese e oneri fiscali sono a carico dello sponsor, come tutte le spese eventuali di stipulazioni del contratto, qualora le stesse si dovessero rendere necessarie. Restano ugualmente a carico dello sponsor tutti gli oneri fiscali, retributivi e contributivi da corrispondere in relazione all’attività di sponsorizzazione svolta, qualora previsto dalla normativa vigente. Il presente atto è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica.

Il presente atto, stipulato nell’interesse delle parti, redatto in carta semplice e sottoscritto in data \_\_ / \_\_ / \_\_, potrà essere successivamente integrato e/o modificato a causa di sopravvenute esigenze previo accordo tra le parti e sempre nella stessa forma scritta.

Per presa visione e accettazione delle clausole contrattuali

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Lo Sponsor \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

Il presente atto, perfezionato con protocollo, timbro e firma del legale rappresentante dell’istituzione scolastica sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica dello sponsor di seguito indicato:

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO n. 1 - AUTOCERTIFICAZIONE**  
**ALLEGATA AL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PROT. N. \_\_\_ DEL \_\_\_\_**

Il/lasottoscritto/a..... nato/a .....il..... residente  
.....via.....n.....cap.....

CF..... in qualità di (1) ..... della  
ditta .....con sede legale a.....via.....  
.....n..... cap.....CF.....P.IVA.....

N° posizione INPS .....

P.C.I. ....

N° posizione INAIL .....

CCNL applicato settore: .....

**Dichiara e autocertifica (2)**

- L'esistenza di intenzioni e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della scuola;
- la non sussistenza di natura e scopi che configgano in alcun modo con l'utenza della scuola;
- l'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza a cariche pubbliche di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Assume a proprio carico

- tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
- ogni richiesta di danni provenienti da terzi, (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti dello sponsor) o rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Dichiarante/i \_\_\_\_\_

Allegare: copia documento identità del/i dichiarante/i

(1) nel caso di persone giuridiche, le autocertificazioni anzidette devono essere riferite a tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza, attestando il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. (2) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.